

3 - TRIBUNALE DI MODENA - EST. DOTT.SSA LEGITTIMO -
- ORDINANZA INGIUNZIONE - SANZIONI AMMINISTRATIVE -
- ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI - OPPOSIZIONE -
- PARZIALE ACCOGLIMENTO -



3

TRIBUNALE DI MODENA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Modena, Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel ruolo generale del contenzioso civile n° 1019/2022 R.G., promossa con ricorso in opposizione ex art.22, Legge n° 689/1981 ed ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 da:

R.L.S.

- ricorrenti, con l'Avv. A. Bova e l'Avv. F. Fiorini -

contro

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MODENA, in persona del
Direttore *pro tempore*

- resistente, con i Funzionari Avv. A. Del Torto, Dott.ssa A. Riefolo, Dott.ssa A. Davide
e Dott.ssa I. Cameruccio -

* * *

Causa decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 28.11.2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

IN PUNTO A: opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 2022/CONT/62/20 – Prot. n. 1338 del 18.01.2022, notificata in data 21.01.2022 al Sig. _____ ed in data 20.01.2022 alla società obbligata in solido, _____ S.r.l.s., ex art. 22, Legge n° 689/1981 ed ex art. 6 D. Lgs. 150/2011.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mediante ricorso depositato in data 18.02.2022, i ricorrenti proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2022/CONT/62/20 – Prot. n. 1338 del 18.01.2022, notificata in data 21.01.2022 al Sig. _____ ed in data 20.01.2022 alla società obbligata in solido, _____ S.r.l.s., con la quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena ingiungeva loro il pagamento della somma di € 35.700,00, oltre ad € 21,30 per le spese di notifica, a titolo di sanzioni amministrative per l'impiego del lavoratore subordinato _____ (22 gg.), senza preventiva comunicazione al competente Centro per l'Impiego, né altri adempimenti contributivi idonei a dimostrare la volontà di non occultare il rapporto di lavoro, per l'impiego del lavoratore subordinato _____ (70 gg.) non in possesso di un valido permesso di soggiorno, senza preventiva comunicazione al competente Centro per l'Impiego, né altri adempimenti contributivi idonei a dimostrare la volontà di non occultare il rapporto di lavoro e per non avere corrisposto le retribuzioni con idonei strumenti di pagamento ai lavoratori _____ e _____ per n. 6 violazioni e come dettagliatamente descritte nell'ordinanza ingiunzione *de qua*.

I ricorrenti contestavano l'illegittimità e l'infondatezza del procedimento e della sanzione, oltre all'insussistenza delle condotte sanzionate e, comunque, l'assenza di

colpevolezza; formulava, inoltre, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Letto il ricorso in opposizione assegnato al G.O.T. Dott.ssa Liviana Legittimo ed iscritto nel ruolo generale del contenzioso civile n° 1019/2022 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il G.O.T. fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 23.06.2022, sospendendo l'ordinanza ingiunzione opposta fino all'esito del giudizio.

In data 23.05.2022, si costituiva l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena depositando la documentazione di cui all'art. 23, comma 2, Legge n° 689/1981, insistendo nella piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta e chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.

All'udienza di cui sopra, tenutasi con la modalità ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 221 della L. n. 77/2020 e s.m.i. e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note di trattazione scritta tempestivamente depositate unicamente dai procuratori delle parti ricorrenti, previa ammissione delle istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per l'escussione delle prove all'udienza del 29.11.2022.

All'udienza sopra menzionata, alla presenza di entrambi i procuratori delle parti, si procedeva alla escussione dei testi ammessi ed all'interrogatorio libero del ricorrente; in esito, la causa veniva rinviata per decisione all'udienza del 28.11.2023, con concessione di termine per il deposito di note.

La causa veniva decisa all'udienza suddetta, mediante lettura del dispositivo, avvenuta alla presenza dei procuratori delle parti, con motivazione riservata e con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre rilevare, sulla base anche di quanto asserito da autorevole Giurisprudenza, secondo la quale *"Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi"* (ex plurimis, Cassazione, Sezione I, 07.03.2007), che, in tali casi, si è voluto introdurre un correttivo a favore del privato cittadino disponendo che il Giudice debba accogliere l'opposizione quando non si siano raggiunte prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, evidenti ragioni di civiltà giuridica impongono di affermare, anche alla stregua della relazione ministeriale sul punto, il principio secondo il quale può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa solo colui di cui sia pienamente provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità per la violazione sanzionata.

Ebbene, nel caso di specie, passando al merito della vertenza, ritiene codesto Giudicante che l'opposizione meriti parziale accoglimento e precisamente debba essere accolta limitatamente alla posizione del Sig. ritenendosi che l'Autorità non abbia procurato di provare la piena responsabilità dei ricorrenti per la violazione in oggetto riguardante il lavoratore menzionato.

Nel caso attinente al Sig. infatti, si ritiene che non sia stata provata da parte resistente, parte sulla quale nel giudizio in questione grava l'onere della prova, la certezza e l'evidenza della colpevolezza dei ricorrenti, oltre alla assoluta sicurezza in merito alla responsabilità degli stessi.

Parti ricorrenti, invece, dal canto loro, hanno più che verosimilmente argomentato come, al contrario, non possa essere loro contestata alcuna omissione né negligenza riguardo al Sig. . Gli stessi, infatti, hanno documentalmente provato non solo come la posizione lavorativa dello stesso fosse assolutamente regolare, ma pure la loro assoluta buona fede allorquando hanno dimostrato di avere preventivamente verificato la presenza del permesso di soggiorno idoneo al lavoro del lavoratore e di avere pure scambiato corrispondenza con la competente Autorità in merito al fatto che lo stesso potesse legittimamente lavorare. Vero è, e codesto Giudicante non lo mette in discussione, che il Sig. ed, come correttamente rilevato dai militari della Guardia di Finanza, avrebbe certamente ed autonomamente dovuto attivarsi per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ma, per quanto è di competenza del datore di lavoro, lo stesso, avendo effettuato idonee verifiche conclusesi con esito positivo al momento dell'assunzione, si ritiene abbia potuto legittimamente fare affidamento incolpevole sul fatto che il lavoratore *de quo* avesse, al momento dell'assunzione e nel corso del rapporto lavorativo, idoneo permesso di soggiorno, circostanza corroborata dal contenuto delle mail di cui al documento n. 12 in atti.

Per tutto quanto sopra esposto in merito alla posizione del Sig.

pertanto, non può che ritenersi del tutto inconferente quanto comminato nell'ordinanza ingiunzione opposta allorquando viene sanzionato il fatto che i ricorrenti non abbiano posto in essere adempimenti idonei a dimostrare la volontà di non occultare il suo rapporto di lavoro quando, al contrario, i ricorrenti stessi hanno dimostrato senza alcun dubbio l'esatta volontà opposta, ossia l'attivarsi per ottenere dalla competente Autorità rassicurazioni e certezze in merito al fatto che il lavoratore fosse nelle condizioni giuridiche per potere essere assunto e per potere lavorare.

Pertanto, non può codesto Giudicante che confermare la prospettazione operata dai ricorrenti, ritendendo che gli stessi abbiano operato legittimamente anche

assumendo informazioni dall'Autorità e, pertanto, non può che concludersi che i ricorrenti non abbiano commesso la violazione contestata relativamente al lavoratore Sig. | .

Per quanto esposto, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 150/2011 che statuisce che *"Il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"*, ritiene codesto Giudicante che la controversia debba essere decisa come in calce, mancando, nel caso *de quo*, proprio la incontestabile prova della violazione della normativa da parte dei ricorrenti.

Non solo, *ad abundantiam*, occorre considerare anche la circostanza in base alla quale uno dei principi cardine della Legge n. 689 del 1981 e successive modifiche, consta proprio nell'enunciato di cui all'art. 3 che attiene all'elemento soggettivo e statuisce che *"Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"*.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa".

Ebbene, essendo richiesta una azione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, si può affermare che di un illecito amministrativo si risponda sia per dolo, sia per colpa e che l'elemento soggettivo debba investire non solo la condotta in senso stretto (azione od omissione), ma anche tutti i requisiti costitutivi dell'illecito.

Per quanto attiene ai ricorrenti, i documenti depositati e le prove raccolte, acquisite ed utilizzate, hanno dimostrato come, in capo agli stessi, non sia sussistita alcuna responsabilità personale ed anzi, è emerso che sussistevano elementi positivi idonei che hanno indotto nei ricorrenti stessi il convincimento della assoluta liceità della loro condotta. Essi, infatti, come richiesto, hanno prontamente provveduto a

richiedere al lavoratore la documentazione in possesso, a verificarla e ad inviarla all'Autorità competente per le verifiche del caso e, quindi, hanno indubbiamente ritenuto di avere correttamente adempiuto a tutte le prescrizioni richieste. Circostanze, quelle esposte, confermate anche dallo stesso Sig. _____ che testualmente dichiara all'udienza del 29.11.2022 *"Io avevo il permesso di soggiorno e credevo che non scadesse perché non avevo capito che avesse una scadenza. A me la Commissione non ha mai chiamato"*.

In tema di illecito amministrativo, per giurisprudenza costante della suprema Corte di Cassazione, infatti, concludendo, l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa appunto quando risulti che il trasgressore non sia stato negligente o imprudente, ossia che abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la Legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (*ex multis*, Cassazione Civile, Sezione I, 12.05.2006, n. 11012; Cassazione Civile, Sezione II, 11.06.2007, n. 13610 e Cassazione Civile, Sezione II, 09.12.2013, n. 27432). Ebbene, quanto asserito dalla suprema Corte di Cassazione è esattamente ciò che si è verificato nel caso concreto: i ricorrenti hanno fatto tutto quanto possibile per osservare la Legge dimostrandosi prudenti ed attenti, onde, ritiene codesto Giudicante, nessun rimprovero può essere loro mosso.

2. Per quanto attiene alla posizione del Sig. _____ invece, ritiene codesto Giudicante che il ricorso debba essere rigettato, pur preliminarmente rilevando che benché l'istruttoria compiuta abbia fornito risultanze contraddittorie, ritiene di dover prediligere la tesi propugnata da parte resistente.

Dalla documentazione in atti, infatti, oltre che dalle dichiarazioni del lavoratore stesso, si evince inconfutabilmente che le prospettazioni di parte resistente siano da ritenere accoglibili.

All'udienza del 29.11.2023, infatti, il lavoratore stesso, oltre a confermare la dichiarazione rilasciata ai Finanziari, dichiara esplicitamente *"Io ho iniziato a lavorare per la carrozzeria i primi giorni di novembre 2018, non a luglio 2019 come c'è scritto nella dichiarazione...lavoravo dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 e facevo 40 ore alla settimana...A luglio 2019, subito dopo che sono venuti i Finanziari, mi è stato fatto un contratto part-time"*. Ed ancora, non solo ha dichiarato come non fosse vero che non aveva vincoli di orario e che si recasse alla carrozzeria a suo piacimento ma pure che veniva pagato in contanti tutte le settimane.

Per quanto attiene, poi, alle testimonianze rese dalla Sig.ra _____ e dal Sig. _____, le stesse non paiono né significative, né in alcun modo in grado di sconfiggere od anche solo porre nel dubbio la testimonianza sopra riportata, laddove la prima ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcuno dei fatti di causa ed il secondo non pare godere, per diverse motivazioni, di una attendibilità tale da potere, sulla sua dichiarazione, fondare la decisione della causa ed il convincimento del Giudicante, non tanto perché è il padre del ricorrente, ma soprattutto perché anche la testimonianza rilasciata appare confusa e non univoca allorquando afferma prima che il Sig. _____ lavorava ogni tanto nella carrozzeria, poi che andava solo per dare da mangiare ad un gatto, poi che vi si recava per andare a trovare lui. Inoltre, non vi è alcuna prova documentale in merito a pagamenti tracciabili.

Per quanto attiene, infine, all'interrogatorio libero del ricorrente Sig. _____

, ritiene codesto Giudicante che lo stesso non apporti elementi tali da suffragare la tesi dallo stesso sostenuta per contraddittorietà e lacunosità di quanto dichiarato (_____ un po' lavorava un po' no; _____ andava a trovare il padre; _____ andava a dare da mangiare ad un gatto).

In merito, deve essere richiamata la giurisprudenza di legittimità (vedasi Cassazione n. 7623/2016), secondo cui la verifica in ordine all'attendibilità del teste -

che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.

Infatti, si è precisato (*ex multis*, Cassazione n. 13054/2014) che sono riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre.

Sul punto, in conformità a quanto suggerito da alcuni precedenti della Suprema Corte, tra i quali la sentenza n. 1547/2015, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il Giudice di merito è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (*ex plurimis*, Cassazione - Sezione II, Ordinanza, 02.08.2019, n. 20865).

Quanto alle valutazioni delle fonti di prova, inoltre, pur nella inscindibilità del materiale probatorio, occorre rimarcare che in linea generale spetta in via esclusiva al Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze

del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Da tutto quanto dedotto, quindi, deriva necessariamente che l'onere probatorio a carico dell'Ispettorato possa dirsi, per il Sig. _____, compiutamente assolto e da ciò, pertanto, non può che discendere la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta limitatamente alla posizione del detto lavoratore e, quindi, conclusivamente, per i motivi anzidetti, la controversia deve essere decisa come in calce.

3. Il ricorrente, infine, ha formulato richiesta di riduzione al minimo edittale dell'importo delle sanzioni delle violazioni dell'ordinanza ingiunzione impugnata, richiesta che il sottoscritto Giudicante non ritiene di potere accogliere integralmente, stante la volontà di volere occultare il rapporto di lavoro del Sig. _____, regolarizzato solo in seguito all'accesso della Guardia di Finanza, ma che, comunque, ritiene di potere rideterminare nella sua misura ridotta per quanto attiene al punto a) e nella misura minima per quanto attiene al punto c), stante il comportamento collaborativo, l'assenza di precedenti sanzioni ed il contegno processuale tenuto dai ricorrenti.

Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, pertanto, tenuto altresì conto dei criteri di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981, la sanzione comminata con l'ordinanza ingiunzione opposta è ridotta e rideterminata come di seguito. Per la violazione di cui al punto a) la sanzione è rideterminata in € 1.920,00, corrispondente alla misura ridotta ex art. 16, Legge 689/1981; per la violazione di cui al punto c) la sanzione è rideterminata in € 4.000,00, corrispondente al minimo edittale e riferita esclusivamente al Sig. _____.

4. Ai fini della decisione sulle spese di lite, infine, si deve tenere conto del condivisibile e costante indirizzo della Suprema Corte per cui la nozione di soccombenza reciproca include l'ipotesi di accoglimento parziale della domanda svolta dalla parte, principio la cui applicazione viepiù si impone ove la sanzione accertata sia inferiore a quella comminata (Corte di Cassazione, Sezione III, n. 3438 del 22.02.2016).

Secondo quanto stabilito, inoltre, sia dall'art. 92 c.p.c., sia dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 del 19.04.2018, si è ritenuto di compensare integralmente le spese di giudizio fra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, alla difficoltà della prova, alla opinabilità della valutazione nel merito delle risultanze probatorie ed alla operata rideterminazione delle sanzioni amministrative.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario,

definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;

esaminati gli atti ed i documenti di causa;

consultata la normativa vigente, così provvede:

- **RIGETTA** parzialmente il ricorso in opposizione proposto dai ricorrenti Sig. _____ e _____ S.r.l.s. avverso l'ordinanza ingiunzione n° 2022/CONT/62/20 – Prot. n. 1338 del 18.01.2022, notificata in data 21.01.2022 al Sig. _____ ed in data 20.01.2022 alla società obbligata in solido, _____ S.r.l.s., che conferma ad esclusione della posizione del Sig. _____.
- **ACCOGLIE** l'istanza di rideterminazione delle sanzioni.

- **ORDINA** al ricorrente Sig. _____ o, in alternativa, alla società ricorrente obbligata in solido, _____ S.r.l.s., di pagare la somma di € 5.920,00, oltre ad € 21,30 per spese di notifica, per un totale di € 5.941,30.

- **DICHIARA** interamente compensate le spese di giudizio fra le parti, tenuto conto oltre che del fatto che l'Ispettorato ha agito sulla base delle risultanze ispettive, anche e principalmente, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, alla operata rideterminazione delle sanzioni amministrative, alla difficoltà della prova ed alla opinabilità della valutazione nel merito delle risultanze probatorie che consentono tutte di ritenere sussistente un grave ed eccezionale motivo per attuare, appunto, la integrale compensazione delle spese processuali.

Così deciso in Modena, il giorno 20 dicembre 2023.

Il Giudice Onorario di Tribunale

Dott.ssa Liviana Legittimo